



GUASTI ALLE MACCHINE

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per i danni ai macchinari aziendali da guasti accidentali

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

GUASTI ALLE MACCHINE

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo : www.italiana.it**

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) **Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua**
- b) **Sede legale e direzione generale in via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia**
- c) **Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benvenutitaliana@italiana.it**
- d) **Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.**

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 177%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente riportata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto **Guasti alle macchine**, contiene garanzie per tutelare l'Assicurato dai danni materiali e diretti alle macchine ed agli impianti assicurati, per l'uso cui sono destinati, nel luogo indicato in polizza, durante il periodo di efficacia del contratto.

Sono previste due forme di garanzia, indicate nelle Condizioni generali di assicurazione:

- **Forma A: Assicurazione tutti i rischi** regolamentata all'Art. 11 – **Oggetto dell'assicurazione.**
- **Forma B: Assicurazione di solo fenomeno elettrico** regolamentata all'Art. 13 – **Rischio assicurato.**

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limiti ed esclusioni che sono indicati nell'Art. 12 - Delimitazioni dell'assicurazione per la Forma A, nell'Art. 14 – Delimitazione dell'assicurazione per la Forma B, delle Condizioni generali di assicurazione e nelle Condizioni speciali (sempre operanti) 1 – Cose non assicurate.

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati scoperti o franchigie per sinistro come regolamentato nelle Condizioni speciali (sempre operanti) 12 – Franchigia, 13 – Maggiorazione della franchigia per sinistrosità e nelle Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate) B) – Scoperto.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA

Per calcolare l'indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie (o degli scoperti) previste per la garanzia coinvolta.

Esempi di applicazione di franchigia:

Somma assicurabile (per singola macchina o impianto)	Franchigia fissa o in % della somma assicurabile (per singola macchina o impianto)	Entità del danno	Franchigia applicata	Indennizzo
€ 4.000	fino a € 5.000 € 150	€ 750	€ 150	€ 600
€ 30.000	da € 15.000 a € 50.000 0.80% col minimo di € 225	€ 2.500	0.80% di € 30.000 = € 240. Si applica € 240 in quanto supera la franchigia minima di € 225	€ 2.260
€ 200.000	oltre € 150.000 0.30% col minimo di € 600	€ 50.000	0.30% di € 200.000 = € 600 Si applica € 600 corrispondente alla franchigia minima di € 600	€ 49.400

Qualora si trattasse del 2° sinistro nel medesimo anno, la franchigia di cui sopra deve intendersi raddoppiata.

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la somma assicurata in polizza risulti inferiore al valore dei beni assicurati, per la valutazione dell'entità del danno, fermo restando il disposto dell'Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno, troverà applicazione la cosiddetta "regola proporzionale", regolamentata nell'Art. 20 – Valore assicurabile - assicurazione parziale, delle Norme che regolano la Forma A e B.

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza e regolamentate all'Art. 1 – **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio** delle Condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, in base all' Art. 4 - **Aggravamento del rischio** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6. **PREMI**

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.

Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza di ogni rata.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 529,44, di cui euro 337,86 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 63,81% dei costi.

7. **RIVALSE**

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. **DIRITTO DI RECESSO**

AVVERTENZA: la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste all'Art. 6 - Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, con preavviso di trenta giorni.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. **PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

10. **LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. **REGIME FISCALE**

Aliquota applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 21,25%

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli Artt. 15 – Obblighi in caso di sinistro, 16 - Esagerazione dolosa del danno, 17 - Procedura per la valutazione del danno 18 – Mandato dei periti, 19 – Determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "**Benvenuti in Italiana**" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, **Numero Verde 800-101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, **e-mail: benvenutitaliana@italiana.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

DEFINIZIONI**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot



GUASTI ALLE MACCHINE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TEC52041, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello TEC52040 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello TEC52040 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello TEC52041.

Aggiornamento al 01/06/2013

INFORMATIVA AL CONTRAENTE	PAG.	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	PAG.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"	PAG.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL SOLO FENOMENO ELETTRICO	PAG.	4
NORME CHE REGOLANO LA FORMA "A" E "B"	PAG.	5
CONDIZIONI SPECIALI	PAG.	8
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE	PAG.	10
CONDIZIONI PARTICOLARI	PAG.	11

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via V. Colonna, 39 - 00139 ROMA (ITALIA).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è

tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

FORMA A:

ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"

NORME CHE REGOLANO

L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 12 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) **di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto**, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. **Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;**
- b) **dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- c) **causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
- d) **causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;**
- e) **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;**
- f) **dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;**
- g) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- h) **ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, fustelle, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, tubi e valvole elettroniche, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, salvo che siano connessi a danni indennizzabili totali verificatisi alle cose assicurate cui detti enti appartengono; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; ad apparecchiature ed elaboratori elettronici, salvo si tratti di apparecchia-**

ture ed elaboratori di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; a dischi, nastri e supporti di dati in genere;

- i) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- l) **causati da alluvione, inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve;**
- m) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- n) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

FORMA B: ASSICURAZIONE DI SOLO FENOMENO ELETTRICO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL SOLO FENOMENO ELETTRICO

ART. 13 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare **esclusivamente i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

ART. 14 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) **di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguen-**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- ti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
- e) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- g) a lampade o altre fonti di luce, a tubi e valvole elettroniche, ad accumulatori elettrici, salvo che siano connessi a danni indennizzabili totali verificatisi alle cose assicurate cui detti enti appartengono; ad apparecchiature ed elaboratori elettronici, salvo si tratti di apparecchiature ed elaboratori di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; a dischi, nastri e supporti di dati in genere.
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) causati da alluvione, inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento,

- valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve;
- l) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- m) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

NORME CHE REGOLANO LA FORMA A) E B)

ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente dolo fare, nei cinque giorni successivi, **dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- d) **conservare le tracce ed i residui del sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. **La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
- e) **permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;**
- f) **fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate,** dei materiali e delle spese

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato**, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, **che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività**; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato ha pure l'obbligo di comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni riguardanti le cose colpite, fornendo copia delle relative polizze.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, **senza però avere alcun voto deliberativo**. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

to. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.**

ART. 18 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa, assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo stimato come sub a2);

- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

ART. 20 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, **qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.**

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna partita eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, **la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.**

ART. 21 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.

ART. 22 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, relativamente a ciascuna partita, per uno o più sinistri nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di quella assicurata al netto della franchigia.

ART. 23 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 24 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 25 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

ART. 26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12d) o 14c).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

1) COSE NON ASSICURATE

Sono esclusi dalla presente assicurazione il mobilio, l'arredamento in genere, gli apparecchi elettrodomestici, nonché le macchine, le apparecchiature, gli impianti per:

- a) centri di elaborazione dati ed uffici in genere;
- b) telefonare, citofonare, allarme;
- c) televisione, ricetrasmissione, telecomunicazione;
- d) diagnostica, terapia, odontoiatria, medicina in genere;
- e) controllo della struttura dei materiali e ricerca scientifica (apparecchiature di laboratorio);
- f) misura, controllo, rilevazione, segnalazione, che non siano quelle di cui all'art. 12h), penultimo capoverso, o 14g), penultimo capoverso, delle C.G.A.;
- g) fotocomposizione, selezione di colori, riproduzioni (in laboratori grafici);
- h) fotografia e cinematografia (ripresa, sviluppo, proiezione).

Sono altresì escluse le cose in leasing, qualora oggetto di apposita assicurazione comprendente gli stessi rischi previsti dalla presente assicurazione, nonché tutte quelle assicurate con apposita polizza "elettronica" della stessa Società.

2) APPARECCHIATURE E MODULI ELETTRONICI: ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Relativamente alle apparecchiature elettroniche e ai moduli con componenti elettronici assicurati, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 o 14 delle C.G.A., sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico;
- danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause accidentali esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione esterna sono indennizzabili a **condizione** che per le apparecchiature e i moduli elettronici assicurati **esistano dispositivi di protezione-stabilizzazione installati conformemente alle norme previste dal costruttore** e che la variazione di tensione abbia danneggiato **congiuntamente alle apparecchiature e ai moduli elettronici assicurati anche i predetti dispositivi di protezione-stabilizzazione**.

3) DANNI AD ENTI PARTICOLARI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli;
- b) alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
- c) a crogioli ed elettrodi dei forni;
- d) ai nastri dei forni di preriscaldamento o per trattamenti termici in genere;
- e) ad elettrodi e vasche in impianti per il trattamento galvanico;
- f) ai cilindri dei laminatoi;
- g) ai cilindri ondulatori delle macchine per carta e cartone ondulato;
- h) alle cisterne di autostazioni ed autofficine;
- i) alle presse per pannelli truciolari.

4) DANNI AGLI SCARDASSI

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate. A parziale deroga dell'Art. 19 delle C.G.A., **l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro**.

5) DANNI AI FORNI

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

6) DANNI ALLE TURBINE A GAS

A parziale deroga dell'Art. 19 delle C.G.A., in caso di danno alle palettature, **l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro**.

7) Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti

In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, a parziale deroga dell'Art. 19 delle C.G.A., **l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8) Danni ai nastri trasportatori non metallici

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Art. 19 delle C.G.A., **l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.**

9) TRASFORMATORI ED ALTERNATORI

A parziale deroga dell'Art. 19 delle C.G.A., in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, **l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso** che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

10) ELETTROPOMPE SOMMERSE

Il Contraente o l'Assicurato **deve effettuare periodicamente i seguenti controlli**, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) **livello d'acqua**, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) **parte strumentale**, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) **contenuto di sabbia nell'acqua**, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

11) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 20 delle C.G.A., ultimo comma, la Società non farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore assicurabile risultante al momento del sinistro; qualora inferiore il disposto dell'Art. 20, ultimo comma, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma così maggiorata ed il valore suddetto.

12) FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la

detrazione per ogni sinistro, dei seguenti importi:

<i>Valore assicurabile</i>	<i>Franchigia fissa o in %</i>
<i>(v. art. 20 C.G.A.)</i>	<i>del valore assicurabile</i>

<i>per singola macchina</i>	<i>(v. art. 20 C.G.A.) per singola macchina</i>
-----------------------------	---

<i>o impianto, in euro</i>	<i>o impianto:</i>
----------------------------	--------------------

fino a 5.000	→ euro 150
da 5.000 a 15.000	→ 1,50% con il minimo di euro 150
da 15.000 a 50.000	→ 0,80% con il minimo di euro 225
da 50.000 a 150.000	→ 0,40% con il minimo di euro 400
oltre 150.000	→ 0,30% con il minimo di euro 600

Si precisa che per singola macchina o impianto si intende l'insieme di parti meccaniche ed elettriche coordinate, completo di relativi dispositivi quali quelli di comando, controllo, regolazione; i collegamenti distributivi tra le diverse macchine o impianti (cavi o sbarre, tubazioni, ecc.) sono considerate ai fini dell'applicazione della franchigia rispettivamente come singola macchina o impianto. Se più macchine o impianti sono colpiti dallo stesso sinistro è dedotta solo la maggiore delle franchigie afferenti le singole macchine o impianti colpiti. Quanto sopra è operante **salvo maggiori detrazioni e diverse indicazioni di polizza.**

13) MAGGIORAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTROSITÀ

Qualora si verificano più sinistri nel medesimo periodo di assicurazione, i danni successivi al primo verranno indennizzati **maggiorando la franchigia** mediante i seguenti coefficienti moltiplicativi:

2° sinistro	2,00
3° sinistro	4,00
4° sinistro e seguenti	8,00

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione viene ripristinata la franchigia iniziale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

(valida solo se indicato sì nell'apposita casella del prospetto dati)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T..

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine INDICE: l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- 2) al termine INDICE BASE: l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
- 3) al termine NUOVO INDICE: l'indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
- 4) al termine INDICE DI ACCADIMENTO: l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui s'è verificato il sinistro,

si conviene che:

- a) le somme assicurate saranno adeguate ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione tra INDICE DI ACCADIMENTO e INDICE BASE;
- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra NUOVO INDICE e INDICE BASE, identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A) MAGGIORI SPESE PER ORE STRAORDINARIE E TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

A parziale deroga dell'Art. 19 penultimo capoverso delle C.G.A., la garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, **esclusi quelli aerei.**

B) SCOPERTO

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione, per ogni sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile, col minimo della franchigia indicata in polizza.

C) ESCLUSIONE DELLO "SCOPPIO" PRESTATO CON POLIZZA INCENDIO

Premesso che per scoppio si intende il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione

interna di fluidi, a parziale deroga dell'art. 11 delle C.G.A., **sono esclusi i danni alle cose assicurate da scoppio**, salvo si tratti di danni materiali e diretti a macchine o impianti nei quali lo scoppio verificatosi sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiali.

D) ESCLUSIONE DEL "FENOMENO ELETTRICO" PRESTATO CON POLIZZA INCENDIO

Fino all'importo indicato in polizza per ogni sinistro, a parziale deroga dell'Art. 11 o dell'Art. 13 delle C.G.A., **sono esclusi i danni di fenomeno elettrico alle cose assicurate** (per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici); non sono esclusi i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche assicurate e quelli causati dai processi indicati all'Art. 12g) o all'Art. 14f) delle C.G.A., ferma restando l'esclusione della parte direttamente colpita e ferme restanti le altre condizioni tutte di polizza.

Mod. TEC52041

ITALIANA
assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA